



Prot. 10575

Roma lì, 7 maggio 2024

**Dott. Massimo Parisi**  
**Direttore Generale del Personale**  
**Dipartimento dell'Amm.ne Penitenziaria**  
**R O M A**

e, p.c.

**Dott.ssa Lina di Domenico**  
**V. Capo del DAP**  
**R O M A**

**Oggetto: Comma 179, art. 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.**  
**Elevazione dell'indennità di congedo parentale.**

Facendo seguito alla nota n. 10.493 del 9 gennaio 2024 di questa Segreteria e considerati il notevole lasso di tempo intercorso, nonché l'emanazione della circolare INPS n. 57 del 18 aprile 2024, peraltro preceduta dal parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. DFP-0013398-P del 20 febbraio 2024, si sollecita cortese riscontro.

Si ribadisce, altresì, il carattere di assoluta urgenza atteso anche che l'elevazione dell'indennità in parola nella misura dell'80 per cento della retribuzione per il secondo mese è circoscritta al solo anno corrente.

Nell'ulteriore attesa, cordiali saluti.

**Il Segretario Generale**  
**gennarino de fazio**



Prot. 10.493

Roma lì, 09 gennaio 2024

**Dott. Massimo Parisi**  
**Direttore Generale del Personale**  
**Dipartimento dell'Amm.ne Penitenziaria**  
**R O M A**

e, p.c.

**Dott.ssa Lina di Domenico**  
**V. Capo del DAP**  
**R O M A**

**Oggetto: Comma 179, art. 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.**  
**Elevazione dell'indennità di congedo parentale.**

Com'è noto, il comma 179, art. 1, legge n. 213/2023, ha parzialmente innovato il 1° comma, art. 34, D.Lgs. n. 151/2001 e succ. modd., in relazione al trattamento economico per l'istituto di cui in epigrafe, già oggetto di modifiche ai sensi del comma 359, art. 1, legge n. 197/2022, *([...] Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024).*

Attese anche le deroghe al precitato art. 34, D.Lgs. n. 151/2001, dettate dalle previsioni *contrattuali*, si prega di voler emanare disposizioni integrative della nota n. m\_dg.GDAP.11/07/2023.0279210.U della Sua Direzione Generale che possano chiarire i termini d'applicabilità della nuova disciplina agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

Si ribadisce, peraltro, l'ineffabile necessità d'inequivocabili direttive pure con riferimento a quanti godano del congedo parentale dopo aver fruito, in tutto o in parte, del periodo di congedo straordinario annualmente spettante per motivi diversi (es. malattia).

Si evidenzia, altresì, il carattere di assoluta urgenza considerato anche che l'elevazione dell'indennità in parola nella misura dell'80 per cento della retribuzione per il secondo mese è circoscritta al solo anno corrente.

Nell'attesa, cordiali saluti.

**Il Segretario Generale**  
**gennarino de fazio**